



**DISPOSIZIONI OPERATIVE PER
L'ISCRIZIONE DELL'IMPRESA
SOCIALE AL REGISTRO DELLE IMPRESE**

INDICE

1. Definizione di impresa sociale.....3
2. Requisiti dell'impresa sociale.....4
3. Adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese.....5

1. Definizione di impresa Sociale

L'impresa sociale è stata recepita dal nostro ordinamento con la **Legge n. 118/2005**. Tale norma definisce l'Impresa sociale come *"una organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita, in via stabile e principale, un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale"* (art. 1 Legge n. 118/2005).

Il **D.Lgs. n. 155/2006** stabilisce che *"possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4"* (art. 1 D. Lgs. n. 155/2006).

Possono dunque acquisire la qualifica di impresa sociale:

- gli enti, di cui al Libro I del Codice Civile, senza fini di lucro e destinati al perseguiti di finalità etico-sociali (le **associazioni** riconosciute e non, le **fondazioni**, i **comitati**);
- gli enti, di cui al Libro V del Codice Civile, finalizzati alla produzione in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna di beni e di servizi (le **società** - di persone, di capitali e cooperative e i **consorzi**)

A completamento del quadro normativo relativo all'impresa sociale, l'11 aprile 2008 sono stati pubblicati quattro decreti ministeriali necessari per dare attuazione alle norme contenute nel D.Lgs n.155/2006:

- **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Solidarietà Sociale:** "Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155";
- **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Solidarietà Sociale:** "Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155";
- **Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale:** "Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155";
- **Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale:** "Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155".

2. Requisiti dell'impresa sociale

Ai sensi della L. n. 118/2005 e del D.Lgs. n. 155/2006, per essere definita tale, l'impresa sociale **deve essere di carattere privato e non deve avere scopo di lucro**.

Ciò significa che:

- non può essere diretta o controllata da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche;
- ha l'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;
- ha il divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, ad amministratori e a soci, partecipanti (persone fisiche o giuridiche), collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;

L'impresa sociale deve inoltre:

- ottenere oltre il 70% dei ricavi dalla sua attività principale;
- redigere il bilancio sociale, e prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori o dei destinatari della sua attività;
- avere come oggetto dell'attività principale, detto scopo od "oggetto sociale", l'erogazione di beni e/o servizi di utilità sociale;

Secondo la Normativa vigente, l'oggetto sociale può riguardare una pluralità di settori di intervento. In sintesi essi sono:

- assistenza sociale, assistenza sanitaria e sociosanitaria
- educazione, istruzione e formazione, formazione universitaria e post universitaria, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale e turismo sociale;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al

70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Possono acquisire il titolo di impresa sociale le organizzazioni che, indipendentemente dai settori di attività, esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati e disabili, a patto che rappresentino almeno il 30% del personale.

3. Adempimenti per l'iscrizione dell'impresa sociale al Registro delle Imprese

L'impresa sociale non è una nuova forma giuridica, ma una **qualifica** che viene attribuita a forme giuridiche già esistenti.

In particolare, come precedentemente accennato, possono acquisire la qualifica di impresa sociale sia organizzazioni di carattere non imprenditoriale (associazioni, fondazioni, comitati) sia organizzazioni di carattere imprenditoriale (società e consorzi).

Di conseguenza qualsiasi organizzazione, in possesso dei requisiti, che voglia assumere la qualifica di impresa sociale deve prima costituirsi attraverso una delle forme giuridiche sopra citate.

Ai fini dell'iscrizione nell'apposita **sezione speciale del Registro delle Imprese** l'organizzazione deve adempiere a specifici obblighi imposti dalla normativa vigente.

In primo luogo, l'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con **atto pubblico**. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascuna forma giuridica, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del D.Lgs. n. 155/2006, indicando in particolare: **l'oggetto sociale**, con riferimento ai settori ammessi dalla normativa, di particolare rilevanza etico - sociale e **l'assenza di scopo di lucro**.

Oltre all'atto costitutivo occorre redigere lo **statuto**, cioè il documento che detta le regole generali per il funzionamento dell'impresa sociale e dei relativi organi.

Negli atti ufficiali, particolare attenzione deve essere posta sulla denominazione, che deve contenere obbligatoriamente la dicitura **"impresa sociale"**. L'uso della dicitura "impresa sociale", ovvero di altre parole o locuzioni che possano trarre in inganno, è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Le imprese sociali che intendono iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese devono, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, depositare per via telematica o su supporto informatico i seguenti documenti:

- a) **l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;**
- b) **un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;**
- c) **il bilancio sociale il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;**

- d) **per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lett. b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua eventuale modifica;**
- e) **ogni altro documento previsto dalla normativa vigente**

I documenti di cui alle lett. b) e c) devono essere redatti secondo gli appositi schemi di bilancio di esercizio predisposti dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Tali adempimenti non sostituiscono, ma devono aggiungersi a quelli richiesti specificamente per ciascuna forma giuridica adottata.

L'Ufficio del Registro Imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che vuole esercitare un'impresa sociale, ne verifica prima la completezza formale e può invitare l'organizzazione a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, può rifiutare il deposito degli atti nella sezione delle imprese sociali.

La modulistica da utilizzare per richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese è il **MODULO S5** (allegato al mod. S1 in caso di iscrizione di atto costitutivo oppure al mod. S2 in caso di modifica di statuto/patti sociali) compilato nella **sezione A/Inizio dell'attività, riquadro AL/IMPRESA SOCIALE** (D.LGS. 155/2006).

Oltre alla data vanno indicati i beni e servizi di utilità sociale prodotti o scambiati nei settori previsti. In aggiunta o in alternativa all'esercizio dell'attività d'impresa nei settori di cui sopra, al fine di acquisire la qualifica di impresa sociale per l'inserimento lavorativo dei soggetti che siano lavoratori svantaggiati, e/o lavoratori disabili, vanno indicate le relative numerosità (in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa).

Vanno inoltre indicati i codici di attività economiche secondo la **classificazione Icnpo** (International classification of non profit organizations) elaborata dalle Nazioni Unite e raccordata con la classificazione Nace-Ateco 2007. (*Circolare n.3628/c in data 09/09/2009 Ministero Sviluppo Economico - Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 agosto 2009*).

La compilazione della modulistica avviene tramite utilizzo del software gratuito **Fedra 6.5** scaricabile dal sito webtelemaco.infocamere.it nell'area software/download o altro software compatibile.

Le domande di iscrizione sono assoggettate al pagamento dei relativi diritti di segreteria e all'assolvimento dell'imposta di bollo: gli importi saranno differenziati a seconda della forma giuridica adottata, per l'imposta di bollo; e a seconda delle modalità di presentazione (telematica o su supporto informatico), per i diritti di segreteria.